

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2638-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE EMO CAPODILISTA)

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991,
n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno
dell'occupazione

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
e col Ministro per la Funzione Pubblica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Già nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337 (atto Senato n. 2542-A), si ricordava che sia nella relazione scritta comunicata alla Presidenza il 13 novembre 1990 (atto Senato n. 2505-A) sul disegno di legge conversione del decreto-legge n. 259 del 15 settembre 1990 in materia di sostegno all'occupazione, decimo della serie e decaduto il 17 novembre 1990, sia nel corso della discussione svoltasi in Aula nella seduta pomeridiana del 15 novembre 1990, erano emerse notevoli perplessità, d'altronde ampiamente approfondite in precedenza in seno alla 11ª Commissione, sulla eccessiva complessità e disomogeneità del provvedimento; lo stesso presidente della Commissione, senatore Giugni, lo aveva criticato come non pienamente rispondente ai criteri costituzionali che regolano la decretazione d'urgenza ed in violazione - per il suo contenuto tutt'altro che specifico, omogeneo e corrispondente al titolo - dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio.

Il Governo aveva riconosciuto questa realtà preannunciando, allo scopo di regolare con maggiore sistematicità ed organicità per gruppi omogenei le diverse materie, la presentazione di almeno due nuovi decreti-legge, uno dei quali al Senato e l'altro alla Camera dei deputati.

Successivamente si era sentito parlare addirittura di un «ventaglio» di cinque distinti provvedimenti e la stampa specializzata ne aveva indicato perfino i contenuti.

Nella relazione del Governo al decreto-legge n. 337 (riprodotta anche per il decreto ora al nostro esame), si legge che «considerata la difficoltà di pervenire, nei termini costituzionalmente previsti, alla conversione di un testo, che anche per

effetto delle numerose reiterazioni e del tempo intercorso si è venuto arricchendo di ulteriori disposizioni normative, si è posta l'esigenza di contemperare gli opposti profili di improcrastinabilità degli interventi e di omogeneità delle materie disciplinate».

Da qui l'adozione di due iniziative: i decreti-legge numeri 337 e 338 presentati rispettivamente al Senato ed alla Camera dei deputati il 22 novembre 1990, entrambi decaduti.

Il testo del decreto-legge n. 29 del 29 gennaio 1991, dodicesima edizione, ora al nostro esame, costituisce la reiterazione ed è in gran parte uguale al precedente n. 337, salvo alcuni aspetti ed innovazioni, anche cospicue, che non mancherò di segnalare all'attenzione di questa Assemblea.

Articolo 1. - *Norme in materia di trattamenti di disoccupazione.*

Il comma 1, identico alle precedenti versioni, proroga l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge n. 86 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, fino all'entrata in vigore della prevista riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1989, limitando alla data del 30 giugno 1989 il termine di presentazione delle domande relative al 1988 ed elevando l'indennità giornaliera di disoccupazione a far data dal 1° gennaio 1989 (cioè per la durata di un anno) dal 7,5 per cento al 15 per cento della retribuzione, con spesa prevista per il 1989 di 601 miliardi.

Nel 1988, giusta il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 86 del 1988, l'indennità ordinaria di disoccupazione poteva

essere percepita anche dai lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, avessero prestato, nel corso del 1987, almeno 68 giorni di attività soggetta ad assicurazione obbligatoria, e per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, ed il numero di quelle di lavoro prestate.

Sono rimasti sostanzialmente invariati, come nella precedente versione:

il comma 2, laddove, per le categorie indicate nell'articolo 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88 (ristrutturazione dell'INPS), rende applicabili, a decorrere dal 1990, le disposizioni del decreto-legge n. 86 del 1988, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, prima non espressamente menzionate, con elevazione della indennità al 20 per cento della retribuzione, a condizione però che le domande siano presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività svolta; il comma 3, riguardante la copertura di 601 miliardi per il 1989 per gli oneri di cui al comma 1, e di 817 miliardi per ogni anno successivo a partire dal 1990 per gli oneri di cui al comma 2;

il comma 4, che garantisce comunque il conseguimento del diritto a pensione, anche se superiore al minimo, ai lavoratori che, avendo goduto del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge n. 464 dell'8 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni, a causa della mancata copertura contributiva per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990 non ne avrebbero la possibilità ove avessero superato, alla data di entrata in vigore del decreto al nostro esame, 48 anni se donne e 53 se uomini e non fossero in possesso del requisito minimo per conseguire la pensione di vecchiaia (attualmente, salvo eccezioni, 15 anni di contribuzione). La domanda relativa deve essere presentata entro il 31 dicembre 1990. Sono previsti contributi figurativi pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno pregresso;

il comma 5, il quale dispone che, per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4 e successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi al posto dei figurativi siano calcolati fino a concorrenza;

il comma 6, riguardante la copertura della spesa prevista al comma 4, valutata in lire 22 miliardi per il 1990.

Si ricorda peraltro che la Commissione lavoro aveva proposto di prorogare i termini del 31 dicembre 1989 e 1990, previsti ai commi 1 e 4 al 30 giugno 1991 e che, nella versione del decreto attualmente al nostro esame, al comma 2 non si è voluto tener conto della modifica proposta al decreto n. 337 dalla Commissione lavoro (e che era già stata approvata in Aula senza opposizioni nel corso dell'esame del decreto n. 259 del 15 settembre 1990), con la quale si confermava l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione anche ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge n. 1827 del 4 ottobre 1935 (dipendenti occasionali e/o occupati temporaneamente, esclusivamente in lavorazioni che si compiono in determinati periodi dell'anno inferiori ai sei mesi). La Commissione conferma ora con due suoi emendamenti la proposta di introdurre tale modifica e di prorogare il termine di cui al comma 4 fino al 30 giugno 1991.

Articolo 2. - *Proroga del trattamento di integrazione salariale.*

L'articolo riproduce quanto disposto dai precedenti decreti in ordine alla proroga delle provvidenze a favore delle società costituite dalla GEPI SpA.

Tuttavia il termine di corresponsione, a favore di determinati lavoratori edili, del trattamento speciale di disoccupazione è stato prorogato.

Ricordo che la Commissione lavoro del Senato, nel corso della discussione del precedente decreto aveva proposto, approvando tre emendamenti, di prolungare al 30 giugno 1991 i termini di scadenza previsti ai commi 1, primo e terzo periodo,

e 3 dell'articolo 2 ed inoltre, con un quarto emendamento aggiuntivo, di aumentare da due a tre i rappresentanti del personale nella Commissione di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 9 marzo 1971, n. 98, che riguarda lo *status* dei cittadini italiani dipendenti da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica.

La Commissione lavoro aveva inoltre approvato un ordine del giorno da proporre all'Assemblea del Senato per impegnare il Governo ad applicare, in sede di attuazione del provvedimento, le provvidenze previste dal comma 14 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 337 anche ai dipendenti civili che abbiano prestato servizio continuativo per periodi superiori ad un anno e siano stati licenziati anteriormente al 30 giugno 1990 in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o soppressione di attività da parte dei suddetti organismi militari. Tale ordine del giorno è stato anche questa volta esaminato dalla Commissione: il rappresentante del Governo si è dichiarato favorevole ad accoglierlo come raccomandazione.

Accogliendo in parte le proposte della 11^a Commissione, i termini di cui ai commi 1 e 3 sono stabiliti al 30 aprile 1991; ma gli emendamenti intesi a prorogare i termini al 30 giugno sono stati nuovamente confermati dalla Commissione lavoro, che propone inoltre di prorogare fino al 30 giugno anche il termine del 30 aprile previsto al comma 7. La spesa prevista, con le variazioni per i nuovi termini, per l'applicazione dell'articolo 2, è ora - concisamente - la seguente:

a) per quanto previsto nel comma 1, il comma 2 prevede 652 miliardi per il 1989, 720 miliardi per il 1990 e 258 miliardi per il 1991;

b) il comma 5, per quanto previsto nei commi 3 e 4, determina la spesa in 16,9 miliardi per il 1989, in 53 (anzichè 43) miliardi per il 1990 ed in 22 miliardi per il 1991;

c) il comma 8, per quanto previsto dal comma 6, prevede una spesa di 8,2 miliardi per il 1990 e di 3,6 miliardi per il 1991;

d) il comma 13 stabilisce che all'indennità prevista al comma 10 provvede l'INPS

a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, tramite anche una integrazione di 6,1 miliardi a carico dello stanziamento di fondi pubblici di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;

e) il comma 14 prevede una spesa per le provvidenze per i civili dipendenti dalla Comunità atlantica di 9,8 miliardi in media per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 (9,6+9,7+9,9 miliardi). Per il 1990 è tuttavia cambiata la fonte di copertura e si prevede ora di utilizzare la disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno 1991.

Articolo 3. - *Norme di interpretazione autentica.*

Sono identici al precedente decreto:

il comma 1, che estende il solo trattamento straordinario di integrazione salariale, e non anche quello speciale di disoccupazione, ai casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

il comma 2, che rende inoperante l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale in caso di avvenuta delibera CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale per il periodo fissato nella delibera stessa;

il comma 3, che destina le provvidenze previste in caso di amministrazione straordinaria anche ai dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, con recepimento delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame del decreto n. 259. La copertura finanziaria di 3,371 miliardi per il 1990 è ora però indicata con la utilizzazione delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno 1991 anzichè a carico del capitolo 6856;

il comma 4, che è uguale al comma 11-bis del decreto n. 259 ed è previsto per sanare errori formali nelle domande, che impedivano il diritto alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione con-

tenute nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

Si ricorda peraltro che molte delle altre disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto n. 259 del 15 settembre 1990 sono state inserite nel testo del nuovo decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, in materia previdenziale presentato alla Camera dei deputati, decreto successivamente decaduto e ora reiterato con il decreto-legge 29 gennaio 1991, n. 28. In particolare, il comma 3-bis (indennità di anzianità per i dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria) è divenuto l'articolo 5 del decreto-legge n. 28; i commi 4 e 5 (diritto alla prestazione previdenziale) sono divenuti l'articolo 6; il comma 6 (provvidenze per i detenuti) è divenuto l'articolo 7; il comma 7 (lavoratrici madri) è divenuto l'articolo 8 e i commi 8, 9 e 10 (casse edili) sono divenuti l'articolo 9.

Articolo 4. - *Disposizioni diverse.*

L'articolo recepisce senza variazioni i due commi dell'articolo 4 del precedente decreto che riguardavano la cassa integrazione guadagni.

Al comma 1 è confermato a 36 mesi, fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina della cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 30 aprile 1991 (anzichè il 30 dicembre 1990), il periodo massimo stabilito dalle leggi in vigore per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa. In precedenza, il periodo massimo era stato fissato in 24 mesi. La copertura del nuovo onere è prevista per un importo di 25 miliardi per il 1990 e di 27 miliardi per il 1991, con modifiche nella indicazione delle fonti di copertura.

La Commissione lavoro - che aveva proposto, con un emendamento, di spostare

al 30 giugno 1991 un termine ravvicinato come quello indicato del 31 dicembre 1990, anche nell'intento di premere per accelerare la riforma - propone ora un emendamento per sopprimere la limitazione al 30 aprile 1991 prevista al comma 1 e conseguentemente per aumentare la previsione di spesa da 27 a 60 miliardi di lire per il 1991.

Al comma 2 si subordinano i trattamenti previsti al comma 1 alla condizione che entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere è valutato in 8,1 miliardi per il biennio 1989-1990, cui si aggiungono ora 1,5 miliardi per il 1991 e se ne stabilisce il sistema di copertura, ricorrendo tuttavia a fonti diverse.

Il medesimo articolo 4 con i successivi commi dal 3 al 10, del tutto nuovi, regola, come è precisato nella relazione del Governo, un intervento finanziario destinato a permettere alla GEPI attività di reimpiego, nel limite massimo di mille unità lavorative, nell'ambito di iniziative da assumere nel territorio della Regione siciliana, autorizzando a carico del bilancio statale la spesa di lire 50 miliardi, integrata con risorse finanziarie regionali nella misura massima di altri 50 miliardi, per convenzioni da stipularsi dalla GEPI con la regione stessa, dirette a favorire il reimpiego o la mobilità dei lavoratori strutturalmente eccedentari dipendenti da aziende ubicate nelle aree di crisi della Sicilia.

Articolo 5. - *Norme in materia di pensionamento anticipato.*

L'articolo recepisce sostanzialmente quello del precedente decreto, compreso il limite, al comma 6, del numero massimo di 50 unità per i lavoratori cui è consentito il pensionamento anticipato, se abbiano maturato i prescritti requisiti dopo il 31 dicembre 1989. Gli oneri sono calcolati in 1.426 miliardi dei quali, per le imprese che hanno inoltrato domanda entro il 28 febbraio 1989: 370 miliardi per il primo anno,

150 miliardi per il secondo ed altrettanti per il terzo, 50 miliardi per il quarto ed in totale quindi 720 miliardi; mentre per quelle che hanno presentato richiesta dopo il 28 febbraio 1989: 294 miliardi per il 1989, 150 miliardi per il 1990 ed altrettanti per il 1991, 112 miliardi per il 1992 per un totale pertanto di 706 miliardi, dei quali tuttavia 259 recuperabili tramite contributi dei datori di lavoro e 447 posti a carico dell'INPS.

La copertura dell'onere totale è prevista con una manovra complessa: 139 miliardi mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali» previsto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il triennio 1989-1991; 259 miliardi mediante partecipazioni e dei datori di lavoro, come già detto, nella misura del 50 per cento, ridotto al 25 per cento nelle aree del Mezzogiorno, agli oneri conseguenti al prepensionamento, fatta esclusione per le imprese con istruttoria in corso presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989 e limitatamente ai lavoratori in possesso alla predetta data dei prescritti requisiti; 818 miliardi mediante utilizzo del gettito del contributo dello 0,60 per cento previsto dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1988, n. 291, dei quali 581 miliardi per le imprese che hanno presentato domanda prima del 28 febbraio 1989 e 237 miliardi per le imprese che hanno presentato domanda dopo tale data; il residuo importo di 210 miliardi dovrebbe essere coperto con le economie realizzabili per effetto della modifica delle disposizioni in materia di contratti formazione e lavoro disposta all'articolo 9 del precedente decreto n. 337 del 22 novembre 1990, ora decaduto.

Per la riapertura dei termini per il pensionamento anticipato, l'onere, che coinvolge circa 2.500 lavoratori (comma 6, primo periodo), pari a 157,6 miliardi nel triennio, è posto a carico dell'INPS per 118,3 miliardi mediante parziale utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), del quale sono, a giudizio del Governo, ancora disponibili

sufficienti risorse e per 39,3 miliardi a carico dei datori di lavoro; invece, l'onere (comma 6, secondo periodo) per il coinvolgimento di 50 unità delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali operano accordi in sede governativa inerenti a piani di riassetto e reimpiego, è calcolato in 2,579 miliardi nel triennio a carico della finanza pubblica, arrotondati a 3 miliardi. Al relativo finanziamento si ritiene di provvedere ora in maniera diversa e cioè a carico della disponibilità in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno 1991.

È confermata invece, al comma 8, la spesa di 8 miliardi per il 1990, 8 miliardi per il 1991 e 3 miliardi per il 1992 (19 miliardi nel triennio) a carico delle disponibilità esistenti anche in conto residui sullo stesso capitolo 3662 per il 1991 (non più per il 1990) e anni successivi, per il prepensionamento di 90 unità per anno previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989.

Ricordo, come per i precedenti articoli, che la Commissione lavoro, nel corso della discussione del precedente decreto, con tre emendamenti, aveva proposto di prolungare i termini di applicazione della normativa fino al 30 giugno 1991 e precisamente ai commi 1, 2 e 6, secondo periodo, e con altri tre lo spostamento del termine di cui ai commi 4 e 7, lettera b), al 31 dicembre 1991, ed il termine di cui al comma 6, primo periodo, dal 31 ottobre 1990 al 31 ottobre 1991.

La Commissione, nell'esame del presente decreto, ha ritenuto di proporre, con 3 emendamenti: di spostare i termini di applicazione della normativa di cui al comma 1 ora previsti nel 30 aprile, fino al 30 giugno 1991; di escludere dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 5 le società non operative costituite dalla GEPI ai sensi delle leggi che ne disciplinano le attività di reimpiego; nonchè, al comma 6, di sostituire la data del 31 dicembre 1990 con quella del 31 dicembre 1991, sopprimendo la limitazione a 50 unità lavorative

ivi stabilita e di conseguenza di aumentare l'onere previsto da 3 a 18 miliardi di lire.

La 11^a Commissione aveva altresì proposto, in sede di conversione sia del decreto n. 259, che del decreto n. 337, altri tre emendamenti nessuno dei quali recepiti neanche nella versione al nostro esame:

a) per estendere l'esclusione ivi prevista anche al settore siderurgico privato operante nelle zone individuate con decisione 90/64/CEE della Commissione del 6 febbraio 1990 ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio e del 2 febbraio 1988 (programma RESIDER) nonché nelle zone di cui alla decisione 86/274/CEE del 27 maggio 1986;

b) per stabilire in una tabella numerica per zone i lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 8, primo periodo;

c) per estendere infine le norme dell'intero articolo anche ai settori della cantieristica, del fibrocemento, dell'amianto e alle imprese produttrici di materiali refrattari, di elettrodi e di grafite.

In sede di esame del decreto n. 337 aveva altresì proposto un emendamento per applicare la disciplina prevista dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, fino al 31 dicembre 1990 anche ai lavoratori dipendenti da data anteriore al gennaio 1988 che abbiano compiuto 50 anni al 31 dicembre 1990.

Per completezza si segnala peraltro che l'articolo 5 del decreto n. 259 del 15 settembre 1990 era stato inserito nel decreto-legge n. 338, presentato alla Camera dei deputati (decaduto e reiterato con il decreto-legge 29 gennaio 1991, n. 28), divenendone l'articolo 12 (lavoratori agricoli); così pure l'articolo 6 (rimpatriati dalla Libia), divenuto l'articolo 4; il comma 7 dell'articolo 7 (aumento contributi al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti + 0,41 per cento), diventato il comma 1 dell'articolo 1; il comma 8 dell'articolo 7 (aumento contributi a Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo + 0,21), divenuto comma 2 di detto articolo 1; il comma 9 dell'articolo 7, a sua volta il comma 3 dell'articolo 1

(aumento contributi per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere); e l'articolo 7-bis (telefonia) che, infine, era divenuto l'articolo 2 di detto decreto.

Articolo 6. - *Norme in materia di occupazione della manodopera* (e non, come nel precedente decreto, «di collocamento della manodopera»).

La modifica della rubrica è suggerita dalla rinuncia da parte del Governo a modificare il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, per abolire la facoltà di doppia iscrizione nelle liste di collocamento ivi prevista. La Commissione lavoro del Senato aveva proposto di mantenere tale facoltà solo per i contratti a tempo indeterminato, con esclusione di quelli a tempo determinato.

Il comma 1 è identico al comma 2 del decreto n. 337: esso tende a rimuovere i limiti in ordine all'assunzione con contratto di formazione e lavoro per le imprese beneficiarie di contributi erogati dallo Stato (legge 14 maggio 181, n. 219) per la riparazione e ricostruzione di strutture produttive danneggiate da eventi sismici, riconducendo tali imprese nella disciplina generale in materia (articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863).

È stato inoltre aggiunto un nuovo secondo comma per riferire la deroga ai termini di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai soli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti ivi previsti entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto al nostro esame.

Articolo 7. - *Finanziamento del fondo per il rientro della disoccupazione.*

L'articolo riproduce quello del precedente decreto per il rifinanziamento, nella misura di 300 miliardi per l'anno 1990, del

Fondo per il rientro dalla disoccupazione. Al comma 2 tuttavia si provvede diversamente per la copertura che è posta a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

Al comma 5 il Governo ha confermato la possibilità prevista nel precedente decreto e che aveva sollevato la contrarietà della 11^a Commissione, di utilizzare negli anni 1990, 1991 e 1992 le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 non solamente per la città di Reggio Calabria (comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246) ma anche per progetti riguardanti il territorio della regione Calabria.

La Commissione lavoro propone ora un emendamento per assicurare una priorità ai progetti relativi alla città di Reggio Calabria.

Articolo 8. - *Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.*

Nei due commi dai quali è composto, esso riproduce quanto era contenuto nel precedente decreto per i rifinanziamenti delle cooperative operanti nell'area napoletana e delle iniziative di recupero della città di Palermo.

La copertura per i relativi oneri di lire 90 miliardi per il 1989 e 120 miliardi per il 1990, per gli interventi di cui al comma 1, nonché di 90 miliardi per il 1990 per gli interventi di cui al comma 2, sono previsti a carico di capitoli diversi e precisamente il 1584 ed il 1578 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1991.

Articolo 9. - *Norme in materia di contratti di formazione e lavoro.*

Con l'unico comma si modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, regolante i contratti di formazione e lavoro, allo scopo di confermare, così si afferma nella relazione del Governo, il nuovo regime di ammissione ai contratti stessi, integrando le nuove disposizioni recate in materia dalla legge n. 407 del 1990 e tenendo conto degli indirizzi elaborati in materia con grande impegno in seno alla Commissione lavoro del Senato.

La Commissione stessa ha deciso di proporre un emendamento per elevare da 29 a 32 anni l'età massima per le assunzioni con contratti di formazione e lavoro nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Centro-Nord.

Articolo 10. - *Norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro.*

I primi due commi riprendono i commi 4 e 5 dell'articolo 9 del precedente decreto, riguardanti la conferma delle disposizioni esistenti per il fondo di incentivazione del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con un onere previsto in 40 miliardi per il 1989 e in altri 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, posto ora a carico per il 1989 e il 1990 del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli stessi anni e invece per il biennio successivo, come precedentemente, a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con relativo versamento in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1991 e 1992 ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel decreto in esame si è in questo caso tenuto conto delle osservazioni avanzate nella relazione della Commissione lavoro del Senato all'articolo 9 del precedente decreto, nella quale si faceva rilevare che «i due commi in questione riguardano materia completamente diversa dal titolo dell'articolo e da un punto di vista sistematico

troverebbero migliore collocazione in un altro articolo del provvedimento».

Infine si ricorda che la 11^a Commissione aveva proposto un articolo aggiuntivo al precedente decreto per consentire, fino alla data del 31 dicembre 1991, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di stipulare contratti e convenzioni, mediante procedure accelerate, ma con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, per utilizzare adeguate tecnologie e strutture, onde completare l'ammodernamento ed il potenziamento dei propri servizi centrali e periferici, per l'attuazione di quanto previsto dalle leggi 28 febbraio 1987, n. 56, e 28 febbraio 1990, n. 39 (di conversione del decreto-legge n. 416 del 1989), in particolare per le attività destinate all'informazione ed alla prima assistenza nei confronti degli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano.

Ora il Governo negli ultimi quattro commi dell'articolo 10, del tutto nuovi, propone, con puntuale elencazione, una serie di misure che vanno in tal senso, tra le quali:

un aumento di quattro unità dei posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla funzione di direttore di divisione di cui alla tabella XV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compensato da corrispondente riduzione al quadro B (riguardante il centro di emigrazione) allo scopo di realizzare concretamente l'istituzione della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e quanto previsto per far fronte agli impegni per la nuova regolamentazione del diritto di sciopero;

una modifica delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante l'unificazione delle tabelle A e B, ordinarie e soprannumerarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1987;

l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per la quale è indicata la copertura al comma 6, ultimo dell'articolo in questione, al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento del progetto informatico «Teleporto del lavoro», nonché all'acquisto dei mobili ed attrezzature occorrenti per il potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 11 (*Inquadramento del personale di cui agli articoli 38, commi 3 e 12, e 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*) è stato, come noto, soppresso ex articolo 78 del Regolamento nel corso della votazione in Aula del 7 febbraio 1991, per deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente del Senato che si era pronunciata, a maggioranza, in senso contrario alla sussistenza di presupposti di necessità e urgenza. Esso era inteso ad inquadrare, anche in soprannumero, il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1988, n. 400; tale disposizione, a giudizio della maggioranza dei senatori presenti in Aula al momento della votazione, riveste carattere di totale disomogeneità in rapporto all'oggetto del decreto-legge e appare totalmente sprovvista del carattere di necessità ed urgenza.

* * *

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la 11^a Commissione propone all'Assemblea la conversione in legge del decreto-legge n. 29 del 1991, con gli emendamenti accolti dalla Commissione stessa.

EMO CAPODILISTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

7 febbraio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, auspicando che la materia risulti finalmente disciplinata in via definitiva e si eviti il ricorso alla reiterazione di provvedimenti di urgenza di analogo contenuto.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ANDREATTA)

20 febbraio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge nonché gli emendamenti trasmessi, dichiara, sul primo, un proprio generale atteggiamento sfavorevole per la mancata soluzione del problema del prolungamento del trattamento di cassa integrazione dei dipendenti GEPI senza prevedere una soluzione a regime, dal che si produrranno notevoli effetti finanziari di lungo periodo a carico del bilancio dello Stato. Il decreto inoltre appare estremamente confuso sotto il profilo contabile.

La Commissione invita caldamente la Commissione di merito ad emendare il decreto-legge per la GEPI, inserendovi le soluzioni che la stessa Commissione aveva elaborato in occasione del provvedimento sul mercato del lavoro.

In particolare, esprime parere contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione

per l'articolo 10, relativamente ai commi 2 e 5. Per il comma 2, infatti, la copertura è limitata temporalmente, mentre la spesa - prevista dal comma 1 del medesimo articolo - è permanente: il comma 2 quindi non offre una soluzione di copertura corretta. Per quanto concerne il comma 5, esso, operando l'unificazione degli organici ordinari con quelli soprannumerari, sortisce l'effetto di ampliare l'organico del Ministero del lavoro, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Quanto poi agli emendamenti, dichiara di non opporsi, tranne che agli emendamenti 1.5, 1.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.10, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, per i quali il parere è contrario per assenza della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, degli oneri da essi previsti.

Esprime altresì parere contrario, in quanto trattasi di norme che potrebbero comportare maggiori oneri, per gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 4.3, 5.6 e 5.7.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 1990» con le seguenti: «A decorrere dall'anno 1990 è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data».

1.1

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 1990» con le altre: «30 giugno 1991».

1.5

Art. 2.

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 30 aprile 1991» con le altre: «fino al 30 giugno 1991».

2.2

Al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «al 30 aprile 1991» con le altre: «fino al 30 giugno 1991».

2.3

Al comma 3, sostituire le parole: «al 30 aprile 1991» con le altre: «al 30 giugno 1991».

2.5

Al comma 7, sostituire le parole: «fino al 30 aprile 1991», con le altre: «fino al 30 giugno 1991».

2.7

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 2, comma secondo, della legge 9 marzo 1971, n. 98, le parole: "due rappresentanti del personale interessato" sono sostituite dalle seguenti: "tre rappresentanti del personale interessato"».

2.8

Art. 4.

Al comma 1, al termine del primo periodo, sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 30 aprile 1991» e conseguentemente sostituire, al secondo periodo, le parole: «lire 27 miliardi per il 1991» con le altre: «lire 60 miliardi per il 1991».

4.1

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «non oltre il 30 aprile 1991» con le altre: «fino al 30 giugno 1991».

5.1

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma non si applicano alle società non operative costituite dalla GEPI ai sensi delle leggi che ne disciplinano le attività di reimpiego».

5.6

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 1990» con le altre: «31 dicembre 1991» e sopprimere le parole: «nel limite massimo di cinquanta unità»; conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole: «lire 3 miliardi» con le altre: «lire 18 miliardi».

5.9

Art. 7.

Al comma 5, in fine, sostituire le parole: «regione Calabria"», con le altre: «regione Calabria, ferma restando la priorità per quelli relativi alla città di Reggio Calabria"».

7.1

Art. 9.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni”.

9.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170, 15 settembre 1990, n. 259, e 22 novembre 1990, n. 337.

3. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere Enel di Gioia Tauro.

(Testo da modificare in esito alle deliberazioni adottate dall'Assemblea il 7 febbraio 1991 sull'articolo 11 del decreto-legge)

Decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1991.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione, di integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento della manodopera, nonché di assicurare il finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione e di taluni lavori nelle aree napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del

1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b).

Articolo 2.

(Proroga del trattamento di integrazione salariale)

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 aprile 1991. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 30 aprile 1991 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 258 miliardi per l'anno 1991 è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1991.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, in lire 53 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 22 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 30 aprile 1991, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 3,6 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle 160 unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi ventiquattro.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del

decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede: *a)* relativamente all'anno 1990 a carico della disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991; *b)* relativamente agli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 3.

(Norme di interpretazione autentica)

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 milioni per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

4. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anzichè entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Articolo 4.

(Disposizioni diverse)

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 aprile 1991. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 ed in lire 27 miliardi per il 1991, si provvede: a) relativamente all'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991; b) relativamente all'anno 1991 a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e

della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 30 aprile 1991, purchè entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989, in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1,5 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana, nel limite massimo di 1.000 unità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilità e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 aprile 1991. Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonchè con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati.

5. La GEPI, con un impegno finanziario non inferiore a 25 miliardi di lire, stipula con la regione siciliana convenzioni dirette a favorire il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di cui al comma 3 attraverso la promozione di iniziative produttive.

6. La GEPI, al fine di attuare le convenzioni di cui al comma 5, opera secondo criteri di economicità, attuando, sulla base di piani e programmi dei quali valuta autonomamente le validità, ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 è assegnata alla GEPI la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991. La regione siciliana partecipa con proprie risorse finanziarie, nella misura massima di lire 50 miliardi, all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 5.

8. Gli oneri derivanti dalle integrazioni salariali, ivi compresi quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, sono corrisposti, entro trenta giorni dalla richiesta dell'INPS, dalla GEPI alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. All'onere di lire 50 miliardi a carico dello Stato, derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Norme in materia di pensionamento anticipato)

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 aprile 1991, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto,

per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti ai piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al 31 dicembre 1990 onde consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva dopo il 31 dicembre 1989, nel limite massimo di cinquanta unità. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

7. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico delle disponibilità anche in

conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera a), il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonchè delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-bis. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Articolo 6.

(Norme in materia di occupazione)

1. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-ter e 7-quater del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

(Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione).

1. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

3. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991.».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

5. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è aggiunto il seguente periodo: «Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria.».

6. Ai fini della ripartizione delle somme di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui passivi.

Articolo 8.

*(Finanziamento per lavori socialmente utili
nelle aree napoletana e palermitana)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 120 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1578 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

Articolo 9.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego».

Articolo 10.

(Norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro)

1. Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione di una disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: a) per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno successivo; b) per gli anni 1991 e 1992 a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con versamento degli importi relativi in apposito capitolo dello stato di previsione

dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1991 e 1992, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonchè, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati.

4. Per adeguare gli uffici centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai nuovi compiti derivanti dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, istitutivo della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, e dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente la regolamentazione del diritto di sciopero, i posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla funzione di direttore di divisione, di cui alla tabella XV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di quattro unità; sono corrispondentemente ridotti, di altrettante unità, i posti concernenti la qualifica di primo dirigente e la funzione di direttore di centro di emigrazione, di cui al quadro B della medesima tabella XV.

5. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici centrali e periferici, le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono rideterminate mediante l'unificazione delle tabelle organiche A e B, ordinarie e soprannumerarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1987 e così suddivise: nona qualifica funzionale n. 867, ottava qualifica n. 5072, settima qualifica n. 5223, sesta qualifica n. 6210, quinta qualifica n. 3242, quarta qualifica n. 881, terza qualifica n. 752.

6. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico «Teleporto del lavoro», nonchè all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per il 1991, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1991, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 11.

(Inquadramento del personale di cui agli articoli 38, commi 3 e 12, e 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

Soppress

(ex art. 7, Regolamento)

1. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento di cui agli articoli 38, commi 3 e 12, e 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che risulti eccedente rispetto ai posti disponibili di ruolo nelle singole qualifiche viene inquadrate in soprannumero con

decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge, salvo riassorbimento con le successive vacanze organiche nelle qualifiche corrispondenti.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - SCOTTI
- CIRINO POMICINO - CARLI -
BATTAGLIA - GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI